



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 230620 del 8 novembre 2012

Oggetto: Quesito in merito all'esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti in merito al punto 5 della circolare 3656/C del 12-9-2012, riguardante nello specifico la possibilità, nello stesso locale, di esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Chiede, in particolare, se il titolare di un esercizio di vendita solo all'ingrosso di mq. 5.000 possa utilizzare una specifica superficie di circa 400 mq. per la vendita al minuto.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 2, dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che è stato sostituito dalla lettera c), del comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, stabilisce che *"Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività"*.

Con riferimento a detta disposizione si precisa, in via preliminare, che per esercizio promiscuo si intende l'esercizio nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta.

Ciò significa che:

- nel caso in cui la superficie utilizzata per l'esercizio promiscuo delle attività commerciali rientri nei limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato (ovvero non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività al comune competente per territorio
- se invece rientra nei limiti stabiliti per le medie strutture di vendita (ovvero superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) l'apertura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in



relazione agli obiettivi della programmazione delle rete distributiva di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998

- nel caso di superamento dei limiti sopra citati si è in presenza di una grande struttura di vendita, la cui apertura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, il quale, ai fini dell'esame della domanda di rilascio dell'autorizzazione, indice una conferenza di servizi che decide in base ai criteri di programmazione di cui al citato articolo 6.

In conseguenza di quanto sopra, nel caso in cui il soggetto opti per l'esercizio promiscuo delle due attività nello stesso locale di 5.000 mq., per l'intera superficie di vendita si applicano le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti, ovvero il decreto legislativo n. 114 del 1998, con conseguente obbligo, in quanto rientrante nell'ambito delle grandi strutture di vendita, di domanda di rilascio di autorizzazione al comune competente per territorio con relativo esame in conferenza dei servizi, il quale ovviamente decide in base ai criteri di programmazione di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Si precisa, altresì, che nel caso in cui la vendita la dettaglio riguardi anche prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, è necessario il possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità, anche di almeno uno dei requisiti professionali elencati al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Stante quanto sopra, si precisa ulteriormente che rimane comunque ammissibile l'esercizio congiunto delle due tipologie di attività in discorso.

Ne consegue che il soggetto interessato ad utilizzare una specifica superficie del locale per la vendita al minuto possa farlo soltanto qualora tale superficie sia debitamente separata dal resto del locale tramite adeguati divisori.

Per la vendita al dettaglio resta fermo, ovviamente, quanto disciplinato dalla normativa di settore, ovvero dal decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo n. 147 del 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio